

Mod. R60E/02
**ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
GENERALE**

LA VALUTA BASE DELLA POLIZZA È Euro

POLIZZA N° **370408600** AGENZIA **TORINO DE GASPERI (T7G 00)**
CONTRAENTE/ASSICURATO **AGICAV & AIBBA DI STEFANO CALANDRA** COD. FISCALE **0000003380970271**
domicilio **VIA ISTRIA 12 - VENEZIA - 30126 - VE**

decorrenza ore 24 del

giorno	31
mese	05
anno	2017

 scadenza ore 24 del

giorno	31
mese	05
anno	2018

 rateazione **TRIMESTRALE**
emissione 1ª quietanza

giorno	31
mese	08
anno	2017

polizze sostituite **761870261** **761870262**
Sconto sostituzione su 1ª rata

PREMIO RATA INIZIALE			PREMIO RATE SUCCESSIVE		
premio imponibile	imposta	totale	premio imponibile	imposta	totale
2.044,58	454,92	2.499,50	2.044,58	454,92	2.499,50

MASSIMALI

L'ASSICURAZIONE VALE FINO A CONCORRENZA DELLE SEGUENTI SOMME

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

1.500.000,00 con il limite di **1.500.000,00** con il limite di **1.500.000,00**
per ogni sinistro per ogni persona per danni a cose anche se appartenenti a più persone

B) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

1.500.000,00 con il limite di **1.000.000,00**
per ogni sinistro per ogni prestatore di lavoro

ALLEGATI MODELLI

R60 ed. 07/03 | GIPRY | APTRAC | 3503

Categoria Rischio: 1

ACQ. **B01** P. VENDITA A **00** GEST. **B01** P. VENDITA G **00** PART.

CONTEGGIO DEL PREMIO

Preventivo **NUMERO UNITA' ASSICURATE: 133** al premio unitario di **Euro 24,59**.

Preventivo **NUMERO UNITA' ASSICURATE: 100** al premio unitario di **Euro 49,08**.

Sconto per durata **0,00** circa.

Il premio anticipato, regolabile nei modi e termini di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, non potrà essere comunque inferiore ad un minimo annuo di **Euro 8.178,47** (oltre all'imposta).

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

La Società, nei modi, limiti e termini di cui agli allegati modelli ed alle condizioni particolari di seguito riportate, presta l'assicurazione, fino a concorrenza dei massimali indicati nel frontespizio di polizza, per le conseguenze della responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato per l'esercizio dell'attività di seguito descritta: ...

La presente assicurazione viene prestata agli assicurati in qualità di esercenti l'attività di: Bed & Breakfast, affittacamere, country house, casa vacanze e contratti transitori, con l'esclusione di tutte le attività ricreative e sportive.

L'Assicurazione comprende anche la somministrazione di generi alimentari per la piccola colazione, prevista dalla licenza d'esercizio, durante la validità della garanzia, compresa la responsabilità dell'assicurato ai sensi di Legge, per danni da prodotto difettosi, nei termini di cui previsti dalle condizioni tutte previste dalla presente polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 4 secondo comma delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

L'estensione in termini viene prestata:

- a. fino a concorrenza, di un importo di Euro 250.000,00 = restando inteso che esaurito tale importo la garanzia si intende priva di ogni effetto. A richiesta della Contraente la Società potrà ripristinare la presente estensione integrando la somma di garanzia esaurita a condizioni da stabilirsi.
- b. con una scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10 per cento, col minimo assoluto di Euro 2.500,00= a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

2) ALLEGATO AGICAV & AIBBA

DICHIARAZIONI CONTRATTUALI

Fra la spett.le Associazione Nazionale Bed & Breakfast e Affittacamere (AGICAV & AIBBA), in seguito più brevemente denominata Contraente,

e

Generali Italia S.p.A., in seguito più brevemente definita Società,

premesso che:

· la spett.le AGICAV & AIBBA ha inteso favorire in uno spirito di solidarietà a tutela dei propri iscritti di una assicurazione di Responsabilità Civile a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività di Bed & Breakfast e Affittacamere,

· la Società si è resa disponibile a prestare tale assicurazione alla totalità degli iscritti,
si conviene tra le parti quanto segue:

CONDIZIONI GENERALI

1. Contraenti e Assicurati

La Contraente stipula la presente polizza per conto di tutti i propri iscritti, che sulla base delle condizioni tutte dalla stessa previste assumono la qualifica di Assicurati. La Società da altresì atto che la Contraente è esonerata dalla comunicazione dei nominativi di tutti i propri iscritti. Ai fini della loro individuazione faranno fede i registri contabili da cui risulti l'avvenuto pagamento della quota di iscrizione alla Contraente. La stessa si impegna a fornire copia di tali registri alla Società a sua semplice richiesta.

2. Decorrenza e durata della polizza

La presente polizza avrà durata annuale a decorrere dalla data di effetto prevista in prima facciata e si intenderà automaticamente rinnovata di un'ulteriore annualità in assenza di disdetta inviata nei termini previsti dalle condizioni contrattuali.

3. Decorrenza e durata della copertura a favore degli Assicurati

Sono automaticamente coperti dalla presente polizza tutti gli iscritti alla Contraente alla data di effetto prevista in prima facciata e nei loro confronti la copertura si intenderà automaticamente rinnovata di una ulteriore annualità in assenza di disdetta della polizza inviata nei termini previsti dalle condizioni contrattuali ma a condizione l'Assicurato provveda al rinnovo della propria iscrizione alla Contraente. Per i nuovi iscritti la copertura decorrerà dalle ore 24 del giorni in cui risulta pagata la quota di iscrizione alla Contraente.

4. Conteggio del premio

Il premio di polizza è conteggiato sul numero di iscritti alla Contraente nel corso di una stessa annualità assicurativa mediante applicazione del premio unitario previsto nell'allegato sviluppo del premio. Al termine dell'annualità assicurativa, nei termini previsti dalle condizioni contrattuali, la Contraente si impegna a fornire il numero totale degli iscritti, risultanti dai propri registri, per la quantificazione dell'eventuale premio a conguaglio dovuto a seguito delle eventuali nuove iscrizioni avvenute nel periodo preso a

riferimento.

5. Documenti

Si conviene tra le parti che:

· gli Assicurati, su loro richiesta, potranno richiedere alla Contraente di prendere visione della polizza in originale;

· all'atto della iscrizione dell'Assicurato alla Contraente, quest'ultima fornirà copia della presente polizza (libretto Modello PB604 contenete le CGA e relativi allegati).

Relativamente alle modalità di apertura dei sinistri, preso atto che la presente polizza è gestita per il tramite della spett.le CBB SRL in seguito più brevemente definito Broker, si conviene che eventuali richieste di apertura dei sinistro dovranno essere inoltrate al Broker.

CONDIZIONI CHE INTEGRANO L'ASSICUARZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE

6. Oggetto della garanzia - Descrizione del rischio

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1 "Oggetto dell'assicurazione" di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è operante per l'esercizio della struttura ricettiva oggetto della iscrizione alla Contraente, comprese tutte le attività complementari, ed opera a condizione che l'esercizio dia svolto direttamente dall'Assicurato o dai propri prestatori di lavoro.

Qualora talune delle attività inerenti l'esercizio della struttura ricettiva, fossero dall'Assicurato date in appalto a terzi, l'assicurazione opererà limitatamente alla responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.

L'efficacia dell'assicurazione è comunque sempre subordinata al possesso, da parte dell'Assicurato e dei soggetti di cui lo stesso si avvale, delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalle norme in vigore per lo svolgimento dell'attività per cui opera l'assicurazione.

7. Rischio delle smercio

A parziale deroga di quanto disposto dalla lettera f) punto 2) di cui all'art. 8.2 "Rischi esclusi dall'Assicurazione" di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. La garanzia non opera comunque per i danni derivanti da encefalopatia spungiforme e da nuove varianti del morbo di Creutzfeld-Jcob. La presente garanzia è prestata nell'ambito del massimale per sinistro previsto in polizza per la Responsabilità Civile verso i Terzi (R.C.T.), che rappresenta anche il limite riferito alla presente estensione di garanzia per ogni periodo

assicurativo annuo o di minor durata della polizza, e con applicazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10 % con il minimo di Euro 500,00 per ciascun sinistro.

8. Cose consegnate e non consegnate all'Assicurato

A parziale deroga di quanto disposto dalla lettera e) punto 1) di cui all'art. 8.2 "Rischi esclusi dall'Assicurazione" di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose consegnate e non consegnate.

La somma massima di garanzia per ogni stanza o appartamento è limitata all'importo di Euro 2.000,00.

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati come unico cliente, anche se alloggiati in più stanze o appartamenti. Tale estensione di garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10 % di ciascun sinistro con il minimo di Euro 500,00. Limitatamente ad operazione di stiratura, lavatura, smacchiatura e simili, sono compresi i danni a cose previa deduzione di una franchigia di Euro 500,00 per sinistro con il massimo risarcimento di Euro 1.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo.

La presente estensione di garanzia non vale per:

oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori in genere, veicoli e unità naviganti e cose in essi contenute;

9. Piscine e altri impianti sportivi

Qualora sia specificatamente pagato il sovrappremio specifico previsto in polizza

_____, la garanzia, a parziale deroga di quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, comprende i danni riconducibili alla proprietà e conduzione di piscine adibite ad esclusivo utilizzo degli ospiti della struttura ricettiva assicurata. Tale estensione di garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di Euro 500,00 per ciascun danneggiato.

10. Secondo rischio/franchigia frontale

Si conviene tra le parti che nel caso esista, in nome e per conto dell'Assicurato, polizza di Responsabilità Civile, di seguito definita di 1° rischio, a copertura degli stessi rischi garantiti dalla presente polizza, l'assicurazione garantita da quest'ultima varrà per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza di 1° rischio.

Si conviene altresì che la presente polizza limitatamente ai danni a cose è prestata con applicazione di una franchigia o di un minimo di scoperto pari ad Euro 500,00 per ciascun sinistro. Per effetto di quanto sopra si conviene di:

·elevare le franchigie e/o gli scoperti minimi previsti in polizza con importi inferiori, ad Euro 500,00,

·mantenere invariate le franchigie o i minimi di scoperto previsti in polizza con importi superiore ad Euro 500,00

·applicare una franchigia frontale per ogni sinistro per ciascun danno per il quale in polizza non è prevista franchigia e/o minimo di scoperto.

11. Tariffa e sovrappremi per rischi aggiuntivi I premi annui comprensivi di imposta, pari al 22,25 %, dovuti per ciascun Assicurato vengono stabiliti in:

·iscritti alla Contraenza per ciascun bed & Breakfast, affittacamere, country house: Euro 30,00 pari ad Euro 24,59 imponibili.

Premio anticipato, come da conteggio esposto in polizza, su 133 assicurati.

·iscritti alla Contraenza per ciascuna casa vacanze e contratti transitori: Euro 60,00 pari ad Euro 49,08 imponibili.

Premio anticipato, come da conteggio esposto in polizza, su 100 assicurati.

·sovrappremio facoltativo per proprietà e gestione piscina: Euro 50,00 pari ad Euro 40,90 imponibili

3) DANNO BIOLOGICO CON FRANCHIGIA ASSOLUTA

"L'Art.1 lett. B) delle Condizioni Generali di Assicurazione risulta annullato e così' sostituito:

La Società' si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

L'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta, a carico dell'Assicurato, di Euro 5.000,00= per ogni lavoratore infortunato".

Qualora nelle altre Condizioni Particolari di polizza la garanzia venga prestata con riferimento al grado di invalidità permanente, si conviene tra le parti che tale riferimento si intende privo di effetto e le garanzie vengono prestate con la franchigia assoluta di cui sopra.

L'assicurazione R.C.O. è efficace purché, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge.

4) GARANZIE COMPLEMENTARI

La garanzia comprende la responsabilit  civile derivante all'Assicurato:

- dall'esistenza nell'ambito dell'impresa di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonch  attivit  ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessit  dell'impresa;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand, in tutta Europa;
- dai servizi sanitari, prestati in presidi posti all'interno dell'impresa, compresa la responsabilit  civile personale dei sanitari e degli addetti al servizio, purch  in possesso dei requisiti di legge per svolgere le attivit  alle quali sono preposti;
- dalla propriet  e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in Europa, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualit  di committente dei lavori. Resta ferma l'esclusione dei danni alle cose su cui tali insegne, cartelli o striscioni sono affissi;
- dalla gestione della mensa aziendale, compresa la somministrazione di cibi e bevande. Ferma restando l'esclusione dei danni da vizio o difetto originario dei prodotti somministrati, questa garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti e dai visitatori;
- dal servizio di vigilanza, svolto con guardiani anche armati e cani;
- dall'esistenza nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili.

5) FORNITORI COME TERZI

A parziale deroga dell'art. 2 lettera c) e dell'art. 3 lett. e) delle C.G.A., sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che, occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico per gli infortuni occorsi sul lavoro, semprech  dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidit  permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della societ  anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

L'assicurazione   altres  operante anche per la responsabilit  civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attivit  sopracitate.

6) PLURALITA' DI ASSICURATI

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilit  di pi  assicurati fra di loro.

Fermo restando il disposto dell'art. 11 delle C.G.A., qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze riflettenti assicurazioni di responsabilit  civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - sar  operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.

7) ALBERGHI

L'assicurazione comprende i rischi:

1. dei montavivande e montapiatti;
2. dei trattenimenti danzanti;
3. del servizio complementare di ristorante e bar.

8) CLAUSOLA DI PRECISAZIONE

A complemento di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione si precisa che sono esclusi dalla presente assicurazione i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date.

Lo spazio che segue nella presente pagina è lasciato intenzionalmente bianco.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO CONTRAENTE

Assicurazioni di responsabilità civile per lo stesso rischio della presente polizza, in corso o già annullate e motivi dell'annullamento:

NESSUNA

L'Assicurazione è regolata dalle condizioni e dalle definizioni contenute negli allegati modelli richiamati nel frontespizio di polizza, che formano parte integrante del presente contratto e che l'Assicurato Contraente dichiara di conoscere, accettare e aver ricevuto.

Il presente contratto si compone di n° 10 pagine.

Generali Italia S.p.A.

Agenzia "De Gasperi"

BADELLINO E PENASSO S.r.l.s.

10129 TORINO - C.so De Gasperi, 32

Il Contraente dichiara altresì di aver ricevuto l'Informativa al Contraente di cui all'art. 123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n° 175.

L'Assicurato Contraente

L'Assicurato Contraente

Ai sensi dell'Art. 1341 C.C. secondo comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione contenute nell'allegato modello R60 ed. 07/03 e che l'Assicurato dichiara di conoscere, accettare e di aver ricevuto:

- Art. 7 (tacito rinnovo del contratto);
- Art. 8 (recesso del contratto in caso di sinistro);
- Art. 9 (recesso per aumento del livello generale dei prezzi);
- Art. 10 (recesso anche parziale in caso di variazione del rischio);
- Art. 11 (assicurazioni complementari: facoltà di recesso);
- Art. 12 (regolazione del premio: sospensione dell'Assicurazione per inadempimento degli obblighi relativi);
- Art. 16 (deroga alla competenza territoriale).

L'Assicurato Contraente

DICHIARAZIONI DI PERFEZIONAMENTO

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro _____ è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore _____ in _____ il _____.

Agente od esattore

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Nel testo si designa con la parola:

- Assicurato:** il soggetto la cui responsabilità è coperta con il contratto;
- Società:** Generali Italia S.p.A.;
- Franchigia:** la parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- Scoperto:** la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- Danni corporali:** morte o lesioni personali;
- Danni materiali:** distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.

GARANZIE ASSICURATE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie

professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

L'assicurazione R.C.O. è efficace purché, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della L. 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 2

Soggetti non

considerati terzi

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) i dipendenti dell'Assicurato e i lavoratori parasubordinati, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) le società che - rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica - siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 3

Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) derivanti dall'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno di età, o comunque non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
- c) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- d) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C.;
- e) provocati da persone non dipendenti dell'Assicurato e di cui questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati;
- f) alle cose trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico o scarico, sia durante la sosta nell'ambito di dette operazioni; nonché a quelle che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate o sollevate;

- g) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni;
- h) alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- i) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi; da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- l) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- m) derivanti dalla proprietà o conduzione di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- n) dei quali l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto quella R.C.O. non comprendono i danni:

- o) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- p) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
- q) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.

Art. 4

Rischi atomici e danni da inquinamento

Sono esclusi dall'assicurazione i danni connessi con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.).

Sono esclusi altresì, dall'assicurazione R.C.T., i danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento.

Art. 5

Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi Europei esclusi quelli appartenenti all'ex U.R.S.S.

L'assicurazione R.C.O. vale in tutto il mondo.

EFFICACIA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 6

Pagamento del premio - Operatività dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorso il termine di 15 giorni di cui sopra, la Società ha il diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società.

Art. 7

Rinnovo del contratto

In mancanza di disdetta data da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza il contratto - sempreché stipulato per almeno un anno - è rinnovato per una durata uguale a quella originaria (esclusa la frazione d'anno) e così successivamente, ma con il limite di 2 anni per ogni tacito rinnovo.

Art. 8

Recesso dal contratto in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso se il premio non è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, la Società mette a disposizione dell'Assicurato la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse soltanto le imposte.

Art. 9

Anticipata risoluzione del contratto

Negli altri casi di recesso o di anticipata risoluzione del rapporto giuridico previsti dal contratto o dall'Art. 1896 C.C., sono dovuti alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte:

- a) il premio complessivo relativo al periodo di assicurazione in corso (salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente Art. 9);
- b) un importo pari al 15% del premio complessivo annuo (corrispondente allo sconto per poliennalità di cui si è tenuto conto nella determinazione del premio per polizze di durata poliennale) per ogni anno in cui la polizza è rimasta in vigore, dal cui ammontare si dedurranno tanti decimi per quanti anni la polizza avrà avuto vigore, sempreché essa abbia avuto corso almeno per cinque anni.

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni in aumento eccedenti il 15% annuo sul livello generale dei prezzi in atto al momento della stipulazione del contratto, secondo le variazioni percentuali del numero indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") pubblicato dall'Istituto

Centrale di Statistica, la Società avrà il diritto di recedere dal medesimo con preavviso di 30 giorni, rimborsando la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse soltanto le imposte.

ADEMPIMENTI IN ORDINE AL RISCHIO

Art. 10

Variazione di rischio

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, l'Assicurato deve darne immediatamente comunicazione alla Società.

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, essa ha diritto con effetto immediato di recedere dal contratto.

Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso. Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni, anche parzialmente come disposto dal comma che precede.

Per i sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'Art. 1898 C.C.

Se, invece, la variazione implica diminuzione del rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

Art. 11

Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce l'assicurazione. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni.

Art. 12

Regolazione del premio

Se il premio è convenuto tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria a norma dell'Art. 6 nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve comunicare alla Società i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- del volume d'affari o degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello

relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato non abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire la documentazione e i chiarimenti necessari (quali il libro paga prescritto dall'Art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

SINISTRI

Art. 13

Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato

I sinistri devono essere denunciati alla Società entro tre giorni da quello in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del sinistro per l'assicurazione R.C.T., o dall'avviso dell'inchiesta pretorile per l'assicurazione R.C.O..
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).

Art. 14

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

DISPOSIZIONI DIVERSE**Art. 15****Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, indirizzata alla della Società, oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 16**Foro competente**

Per le controversie aventi per oggetto il presente contratto è competente, a scelta della parte attrice, il Foro dove ha la residenza o la sede il convenuto ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 17**Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 18**Rinvio alle norme di legge**

Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge.

